

Articolo 2

Il Comitato si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno un membro titolare e due membri supplenti.

Articolo 3

La Commissione assicura il coordinamento e la sincronizzazione dei lavori del Comitato con quelli del Comitato monetario e del Comitato di politica congiunturale.

Il presidente del Comitato monetario e il presidente del Comitato di politica congiunturale possono

non partecipare o farsi rappresentare alle riunioni del Comitato.

Articolo 4

Il Comitato elegge il suo ufficio di presidenza, il cui mandato è di due anni e rinnovabile. Esso stabilisce il proprio regolamento interno. La segreteria del Comitato è assicurata dalla Commissione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 1964

relativa alla collaborazione tra le Banche centrali degli Stati membri della Comunità Economica Europea

(64/300/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 105, paragrafo 1, e 145 primo trattino,

Vista la raccomandazione della Commissione del 19 giugno 1963,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽¹⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

Considerando che la progressiva realizzazione dell'unione economica deve implicare l'attuazione di politiche economiche e monetarie intese ad assicurare la stabilità delle parità di cambio tra le monete degli Stati membri;

Considerando che l'organizzazione di consultazioni tra le Banche centrali degli Stati membri, che precedessero, per quanto possibile, le decisioni da prendere da parte di queste ultime, è suscettibile di promuovere un coordinamento più stretto delle politiche monetarie degli Stati membri,

DECIDE:*Articolo 1*

Allo scopo di sviluppare la collaborazione fra le Banche centrali degli Stati membri, è istituito un « Comitato dei governatori delle Banche centrali degli Stati membri della Comunità Economica Europea », qui di seguito denominato « il Comitato ».

Articolo 2

I membri del Comitato sono i governatori delle Banche centrali degli Stati membri. In caso di impedimento, essi possono farsi rappresentare da un altro membro della direzione del loro istituto.

⁽¹⁾ GU n. 24 dell'8. 2. 1964, pag. 409/64.

⁽²⁾ GU n. 38 del 5. 3. 1964, pag. 652/64.

La Commissione è, in linea di massima, invitata a farsi rappresentare da uno dei suoi membri alle sessioni del Comitato.

Il Comitato può inoltre, se lo ritiene necessario, invitare personalità qualificate e in particolare il presidente del Comitato monetario o, in caso d'impedimento di quest'ultimo, uno dei due vicepresidenti di tale Comitato.

Articolo 3

Il Comitato ha il compito:

— di procedere a consultazioni in merito ai principi generali e alle grandi linee della politica delle Banche centrali, principalmente in materia di credito, di mercato monetario e di mercato dei cambi;

— di procedere regolarmente a scambi d'informazioni in merito alle misure principali che rientrano nella competenza delle Banche centrali e di esaminare le misure stesse. Tale esame precede l'adozione di dette misure, se le circostanze, e in particolare i termini della loro adozione, lo permettono.

Nello svolgimento del suo compito, il Comitato segue l'evoluzione della situazione monetaria nella Comunità e all'esterno.

Articolo 4

Il Comitato si riunisce a intervalli regolari e ogni qualvolta la situazione lo renda necessario. La Commissione può chiedere al Comitato di riunirsi d'urgenza, qualora le sembri che la situazione lo esiga.

Articolo 5

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno e organizza il suo servizio di segreteria.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 1964

relativa alla collaborazione tra gli Stati membri in materia di relazioni monetarie internazionali

(64/301/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 105, paragrafo 1, e 145, primo trattino,

Vista la raccomandazione della Commissione del 19 giugno 1963,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽¹⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

Considerando che occorre assicurare uno stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri in materia di relazioni monetarie internazionali e che il metodo più appropriato per assicurare tale coordinamento consiste nel procedere alle consultazioni necessarie in seno al Comitato monetario;

DECIDE:

Articolo 1

Delle consultazioni avranno luogo in seno al Comitato monetario in merito ad ogni decisione e presa di posizione importante degli Stati membri in materia di relazioni monetarie internazionali, relative in particolare:

⁽¹⁾ GU n. 24 dell'8. 2. 1964, pag. 409/64.

⁽²⁾ GU n. 38 del 5. 3. 1964, pag. 652/64.